



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



ORDINANZA N.22 DEL 07.08.2024

IL SINDACO

ISTITUZIONE ZONA A VELOCITA' LIMITATA 30Km/h IN VIA ROMA.

PREMESSO che:

- il centro abitato di Palena è attraversato dalla SS84 – Strada Statale Frentana che dal civico n. 66 al civico n. 47 assume la denominazione di Via Roma;
- per tale tratto di strada pervengono lamentele e segnalazioni da parte dei residenti lungo tale asse viario, di chi soggiorna nelle abitazioni ai margini della carreggiata e delle attività commerciali ivi presenti.

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i., il quale all'art 1 fissa il limite di velocità di 50 Km/h per le strade nei centri abitati e al comma 2 prevede che *“Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1.(...)”*

VISTA la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4620 del 01.02.2024, la quale esclude la legittimità di provvedimenti che stabiliscano in maniera generalizzata per i contesti urbani limiti inferiori ai 50Km/h ed evidenzia che le misure derogatorie di cui al comma 2 dell'art. 142 CdS possano essere previsti solo per strade o tratti di strade tassativamente individuati e sussistano particolari condizioni che richiedano l'imposizione di limiti diversi.

DATO ATTO che nella suindicata Direttiva si prevede che i provvedimenti derogatori debbano da conto: della perimetrazione delle strade o dei tratti di strada interessati dalla fissazione di limiti minimi in deroga, delle motivazioni che hanno portato a tale deroga con riferimento agli elementi istruttori di cui al punto 1 e 3 della Direttiva, della metodologia seguita e valutazione effettuata circa il temperamento dei diversi interessi pubblici e privati rilevanti.

VISTO il combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada i quali prevedono:

- la competenza della Giunta relativamente alla delimitazione delle *“aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”* (art. 9 comma 7);
- l'adozione con ordinanza sindacale dei provvedimenti di cui all'art. 6 nei centri abitati, fra i quali vi rientra la possibilità di *“stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)”*(art. 7 comma 1 e 6 comma 4 lett. b);
- la necessità di acquisire il parere dell'ente proprietario della strada (art. 7 comma 3).

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 24.05.2024 con la quale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalla Polizia Locale (prot. 7256/2024), si è stabilito di istituire *“una Zona a Velocità Limitata con applicazione del limite di velocità massima di 30Km/h – ZONA 30 sul tratto di strada della SS84 Strada Statale Frentana – Via Roma a partire dal civico n. 66 e fino al civico n. 47”* al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza degli utenti deboli della strada (pedoni), subordinando l'adozione di apposita ordinanza alla preventiva acquisizione del nulla osta da parte dell'ANAS, in qualità di Ente proprietario della strada.

ACQUISITO in data 05.08.2024 al prot. n. 11607 il nulla osta di competenza da parte dell'ANAS S.P.A. *“all'istituzione del limite di velocità 30KM/H in entrambe le direzioni di marcia tra il Km 19+450 ed il km 20+445 della SS84 Frentana”*

Comune di Palena (CH)

Via Roma n°5, c.a.p. 66017 tel. 0872 918112 p.e.c. comunedipalena@pec.it
c.f./p.iva 00248560690 - Sito Istituzionale: www.comune.palena.ch.it



RITENUTO pertanto di dover istituire una Zona a Velocità Limitata con applicazione del limite di velocità massima di 30Km/h – ZONA 30 sul tratto di strada della SS84 Strada Statale Frentana – Via Roma a partire dal civico n. 66 e fino al civico n. 47 in entrambe le direzioni di marcia e precisamente tra il Km 19+450 ed il km 20+445, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza degli utenti deboli della strada (pedoni).

RAVVISATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 7 comma 1 e 6 comma 4 lett. b del Codice della Strada nel testo vigente.

VISTA la relazione istruttoria resa dall'Ufficio di Polizia Locale prot. 7256/2024.

Visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- il D.lgs. 267/2000;
- il vigente Codice della Strada;

ORDINA

- 1) L'Istituzione dalla data odierna del limite di velocità massima consentita di 30Km/h – ZONA 30 sul tratto di strada della SS84 Strada Statale Frentana – Via Roma in entrambe le direzioni di marcia tra il Km 19+450 ed il km 20+445.
- 2) L'installazione a cura dell'Ufficio di Polizia Locale e al Settore Urbanistica, ciascuno per le proprie competenze, dell'installazione di segnaletica orizzontale e verticale idonea a segnalare la limitazione imposta.

DISPONE

che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità tramite pubblicazione nell'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

che il presente provvedimento venga notificato:

- Per l'esecuzione all'Ufficio di Polizia Locale e al Settore Urbanistica
- Per conoscenza
Al Comando dei Carabinieri di Palena
Ai Carabinieri Forestali di Palena
All'ANAS S.p.a.

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D. Lgs. 30.04.1992 n. 285

Che contro la presente ordinanza è ammesso da chiunque vi abbia interesse:

- Ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione;
- Ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato, sensi del DPR.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.
- Ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta ai sensi dell'Art. 37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

Dalla Residenza Municipale, 07/08/2024

 **IL SINDACO**
Geom. Claudio D'Emilio